



COMUNE DI SALTARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 31-03-2010

Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemiladieci il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CICOLI FABIO	P	MAZZANTI SELENIA	A
MEI ENRICO	P	RUBINO TERESA	P
CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO	P	GUIDI DANIELE	P
FATTORI LUCIO	P	UGUCCIONI CLAUDIO	P
PERLINI VLADIMIRO	P	DE MARCHI STEFANIA	P
BRUNORI STEFANO	P	UBALDI MICHELA	P
GROTTOLI ALESSANDRO	A	SEVERINI PAOLO	P
DELL'ONTE MASSIMILIANO	P	CURZI GIULIA	P
MANOCCHI EROS	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Gli assenti sono giustificati.

Assume la presidenza il Signor CICOLI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ROCCHETTI RICCARDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RUBINO TERESA

GUIDI DANIELE

DE MARCHI STEFANIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 5 dell'O.d.G. come da seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

“ “

PREMESSO che le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2009 sono state determinate dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 24.03.2009, come segue:

“ “

ALIQUOTE:

- a) 5 ‰ per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale,
- b) 7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,

DETRAZIONI:

- a) € 103,29 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale,
- a) € 258,33 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale, quando l'ISEE del nucleo familiare, cui appartiene il contribuente è pari od inferiore ad annui € 9.000,00;
In base al vigente Regolamento comunale sull'I.C.I., alle unità immobiliari concesse in **uso gratuito** si applica l'aliquota del 5 ‰, e alle medesime non sono applicabili le detrazioni d'imposta predette.

” ”

RILEVATO che in virtù dell'art. 1, c. 156, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di modifica dell'art. 6 c. 1 primo periodo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. compete al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 77 bis c. 30 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, a tenore del quale è sospeso per il triennio 2009-2011 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.07.2008 n. 126, con il quale viene esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, residuando peraltro talune fattispecie imponibili (categorie catastali A1, A8 e A9) come risulta dal dispositivo di seguito riportato:

Art. 1 – esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.](#)

504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 11.02.2010, con la quale, in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012, il predetto organo propone al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2009;

RITENUTO di accogliere la proposta della Giunta in ordine alla conferma delle aliquote e detrazioni della imposta in oggetto;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 che dispone "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO altresì l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTA la Legge 23.12.2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

VISTO l'art 151 del D.Lgs. 18-08.2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO il D.M. del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2009 che differisce al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e pluriennale 2010/2012 da parte degli enti locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di determinare per l'anno 2010, nelle misure risultanti dal prospetto che segue le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, dando atto che rispetto alle aliquote stabilite per l'anno 2009 con deliberazione C.C. n. 6 del 24.03.2009 non è stato operato alcun aumento:

ALIQUOTE:

- a) 5 ‰ per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale,
b) 7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

DETRAZIONI:

- a) € 103,29 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale,
b) € 258,33 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale, quando l'ISEE del nucleo familiare, cui appartiene il contribuente è pari od inferiore ad annui € 9.000,00;

- 2) di precisare che l'uso gratuito è equiparato all'abitazione principale.

” ”

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Manocchi, il quale illustra compiutamente la proposta di delibera;

Al termine dell'intervento il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- presenti : 15
- votanti : 15
- astenuti : 5 (la minoranza)
- favorevoli : 10
- contrari : /

DELIBERA

- 1) Di determinare per l'anno 2010, nelle misure risultanti dal prospetto che segue le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, dando atto che rispetto alle aliquote stabilite per l'anno 2009 con deliberazione C.C. n. 6 del 24.03.2009 non è stato operato alcun aumento:

ALIQUOTE:

- a) 5 ‰ per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale,
b) 7 ‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

DETRAZIONI:

- a) € 103,29 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale,
b) € 258,33 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di abitazione principale, quando l'ISEE del nucleo familiare, cui appartiene il contribuente è pari od inferiore ad annui € 9.000,00;

- 2) di precisare che l'uso gratuito è equiparato all'abitazione principale.

PARERE DELL'UFFICIO

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Lauri Rag. Lanfranco